



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	<b>“S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia”. Intervento rientrante tra le opere commissariate con D.P.C.M. del 16/04/2021 codice CUP: F51B1600054001</b>
<i>Procedimento</i>	<b>Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19 del D. Lgs. 152/2006</b>
<i>ID Fascicolo</i>	<b>6213</b>
<i>Proponente</i>	<b>ANAS S.p.A.</b>
<i>Elenco allegati</i>	<b>Parere Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA n. 422 del 3 febbraio 2022</b>  <b>Nota del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio MiTE-41726 del 31 marzo</b>  <b>Nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 2388-P del 7 marzo 2022</b>  <b>Allegato n 13 alla nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 2388-P del 7 marzo 2022</b>

✓ Resp.Set: Di Gianfrancesco C.  
Ufficio: CreSS\_05-Set\_04  
Data: 05/05/2022

✓ Resp. Div.: Nocco G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 06/05/2022

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

**VISTO** in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

**PRESO ATTO** che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

**VISTO** la legge 22 aprile 2021, n.55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1 marzo 2021, n.22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

**VISTA** l’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., presentata dal Commissario Straordinario, nominato con D.P.C.M. del 16/04/2021, con nota prot.n. CDG.ST.BA.412644 del 30/06/2021, acquisita al prot. MATTM-76139 del 13/07/2021 relativa al progetto “*S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia*”

**CONSIDERATO** che l’intervento rientra tra le opere commissariate con D.P.C.M. del 16/04/2021 codice CUP: F51B1600054001, con applicazione dell’art. 4, c. 2 del D.L. 32 del 18/04/2019, convertito con la legge n. 55 del 14/06/2019, che recita: “*L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari Straordinari, d’intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati [...]*”;

**CONSIDERATO** che con la citata nota del 30/06/2021, la Società ANAS S.p.A. ha fornito la documentazione tecnica in formato elettronico su supporto informatico secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto, la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito del Ministero della transizione ecologica in data 22 luglio 2021 e che dell’avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

**VISTA** la nota prot. MATTM/80650 del 22/07/2021 con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione presentata dal proponente a corredo della richiamata istanza del 30/06/2021 ai fini dell’avvio dell’istruttoria relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,

comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. n. MIC\_SABAP-FG/29/07/2021/0007213-P del 29/07/2021, acquisita agli atti con prot. MATTM-83455 del 29/07/2021 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Adria-Trani e Foggia ha rilevato che *le risultanze delle indagini di archeologia preventiva hanno confermato come le opere in progetto ricadano in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento dalla preistoria all'Età Medievale, e pertanto il competente ufficio ha richiesto la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista in particolare all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con, a integrazione della progettazione definitiva, l'esecuzione di indagini archeologiche in corrispondenza delle segnalazioni nn. 1, 3 in agro del Comune di San Severo e in corrispondenza delle segnalazioni nn. 6, 7, 8 in agro del Comune di Foggia;*

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia, con nota prot. n. AOO\_089-30/07/2021/11501 del 30/07/2021 acquisita al prot. MATTM-85326 del 3/08/2021, ha manifestato il proprio concorrente interesse, finalizzato all'integrazione della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. n. MIC\_SABAP-FG/06/08/2021|0007443-P del 06/08/2021, acquisita agli atti con prot. MATTM-87242 del 06/08/2021 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Adria-Trani e Foggia ha trasmesso il proprio parere di competenza con il quale ritiene che *“il progetto esaminato per la lunghezza del tracciato e per la diversità ed ampiezza dei contesti territoriali attraversati sia da assoggettarsi a VIA al fine di approfondire e valutare l'effettivo impatto sul patrimonio culturale inteso sia nelle componenti paesaggistiche che archeologiche”;*

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. 14930 del 03/09/2021 acquisita al prot. MATTM-93937 del 3/09/2021, ha trasmesso proprio parere di competenza, nel quale si ritiene che *“[...] considerato che il progetto di adeguamento della S.S. 16 impatta sul Tratturo Magno per la considerevole lunghezza di circa 20 Km [...] l'intervento debba essere sottoposto a VIA [...]”;*

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 25773/2021 del 20/09/2021, acquisita al prot. MATTM-100685 del 21/09/2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Meridionale ha trasmesso alla Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio le osservazioni di propria competenza ed *“esprime parere di compatibilità al PAI in relazione alla progettazione definitiva proposta, a condizione che, anche nella fase di progettazione esecutiva (e comunque prima della realizzazione delle opere) vengano eseguiti tutti gli approfondimenti necessari e sviluppate le conseguenti analisi e valutazioni ritenute necessarie, al fine di confermare/verificare le*

*necessarie condizioni di sicurezza delle opere in progetto sulla base delle considerazioni”* riportate nel parere medesimo, indicando le raccomandazioni espresse alle pagine 11 e 12;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. CDG.ST.BA.0614531 del 01/10/2021, acquisita agli atti con prot. n. MATTM-105502 di pari data, la Società ANAS S.p.A. ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia il Piano Indagini Archeologiche redatto in ottemperanza al parere della Soprintendenza prot. n. 7213-P del 29/07/2021 e alle indicazioni derivate da quanto concordato nel Tavolo Tecnico tenutosi in data 21/09/2021 tra i funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e la Società Proponente;

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Paesaggio e Qualità Urbana Assessorato all’Ambiente e Territorio Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO\_089-02/02/2022/1163 del 02/02/2022 acquisita al prot. MiTE-93937 del 3/02/2022, ha trasmesso il provvedimento dirigenziale n. 28 del 01/02/2022, con il quale, acquisiti i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni territorialmente competenti e il parere del Comitato Regionale per la VIA, espresso nella seduta del 18/01/2022, determina di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto “S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra san Severo e Foggia”;

**ACQUISITO** con prot. MiTE-18324 del 15 febbraio 2022 il parere Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA n. 422 del 3 febbraio 2022, costituito da n.35 (trentacinque) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che oggetto del citato parere n. 422/2022 è la verifica di assoggettabilità a VIA, effettuata in quanto il progetto rientra nella categoria di modifica o estensione dei progetti di cui all’Allegato II bis, punto 2 lettera h), della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi;

**CONSIDERATO** che il parere n. 422 del 3 febbraio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA è stato reso sulla base dei criteri di valutazione di cui all’Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

**CONSIDERATO** che, con il citato parere n. 422 del 3 febbraio 2022, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA, per il progetto definitivo “S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia”, ha valutato che:

- i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale appaiono esaustivi e le soluzioni progettuali indicate negli elaborati allegati per la valutazione dell'assoggettabilità a VIA sono descritte con sufficiente completezza, ai fini di evincere i potenziali impatti che l'opera potrà determinare in fase di cantiere e di esercizio;
- il progetto non risulta in contrasto con le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e con il regime vincolistico esistente;
- in relazione alla compatibilità dell'intervento con le prescrizioni e le Misure di Salvaguardia e utilizzazione di cui alle NTA del PPTR, e con riferimento ai Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati, l'intervento è comunque soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR. Infatti, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 95, per "le opere pubbliche o di pubblica utilità il rilascio del provvedimento di deroga è di competenza della Regione";
- la soluzione progettuale indicata dal Proponente, rispetto alle alternative analizzate, si dimostra essere la più performante a diversi livelli di analisi, compensando le maggiori criticità di consumo di suolo e impatto percettivo con una maggiore possibilità di innescare un nuovo processo di valorizzazione del territorio circostante. La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA evidenzia che, come espresso anche nel parere della Regione Puglia, tale valutazione si basa anche sulla considerazione delle caratteristiche progettuali e dell'impatto percettivo della nuova opera;
- per le varie componenti ambientali, in generale, non emergono particolari elementi di criticità tali da comportare impatti ambientali negativi e significativi;
- in merito al fatto che l'attuale sede stradale della SS 16 coincide con l'area del Tratturo Aquila – Foggia e che le aree oggetto di intervento ricadono per lo più sull'attuale fascia di rispetto stradale, ovvero sulle aree annesse in ambito extraurbano di cui all'art. 22 delle NTA del PCT, il parere della Regione Puglia richiama la Delibera n. 38 del 13/09/2021 del Consiglio Comunale del Comune di San Severo, nel quale si esprime "parere favorevole in ordine al Progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto", dando atto che "il parere è reso anche ai fini della variante urbanistica e dell'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree d'intervento in ampliamento ricadenti nel territorio comunale di San Severo. Nel rispetto delle direttive delle NTA del PPTR, in particolare dell'art. 178 che riguarda le componenti culturali e insediative, è stata sviluppata la soluzione progettuale in oggetto. I punti che interessano il tracciato riguardano, infatti, la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei tratturi (un tratto affianca parallelamente l'infrastruttura). Il progetto di paesaggio mira alla tutela di tale tratto e alla mitigazione visiva dell'infrastruttura in oggetto, tramite una fascia verde continua: in questo modo la percorribilità del tratturo verrà mantenuta e protetta dall'interferenza visiva con la strada.
- in relazione agli aspetti connessi alla componente acque superficiali e sotterranee e alla necessità di confermare/verificare in sede di progettazione esecutiva l'adeguatezza in termini di condizioni di sicurezza delle opere di presidio idraulico devono essere osservate le

- raccomandazioni espresse dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nel suo parere di competenza;
- in merito alla cantierizzazione e gestione delle materie nella successiva fase di progettazione definitiva, dovrà essere valutata, [...] una migliore ottimizzazione del bilancio materie, con la possibilità di riutilizzare al massimo le terre da scavo, sia all'interno del sito, che all'esterno di esso (in qualità di sottoprodotto) per ripristini, riempimenti e rimodellamenti di aree il più possibile prossime a quella dell'intervento. [...] l'eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere pianificato e condotto ai sensi del DPR n. 120/2017;
  - si reputa utile che venga prodotto un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), da svilupparsi ante operam, nelle fasi di cantiere e post operam, con riferimento alle singole componenti ambientali, per le quali risulti necessario prevedere dette attività di controllo. Il PMA deve essere redatto in accordo con ARPA Puglia e secondo le "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs. n. 152/2006; D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)", predisposte dall'ISPRA

**CONSIDERATO** che Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA nel citato parere 422 del 3 febbraio 2022, ribadisce che Proponente dovrà attenersi, in sede di progettazione esecutiva, a tutte le indicazioni relative alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico contenute nei pareri della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, espressi nella nota 7213-P del 29/07/2021 e nella nota prot. 7443 del 6/8/2021, anche al fine dell'ottenimento della necessaria Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR [...].

Inoltre, il Proponente dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per la progettazione esecutiva e comunque prima della realizzazione dell'opera, nonché alle indicazioni di ARPA Puglia, ove non già ricomprese nelle condizioni del parere della n.422/2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA.

**CONSIDERATO** che con il citato parere la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA ha rilevato che:

- l'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata (Cons. St. 5379/2020);
- dette prescrizioni non rappresentano "un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di "sorveglianza ambientale", da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio";

**CONSIDERATA** la nota prot. n. 12165-P del 30/03/2022 del Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio -Servizio V acquisita con prot. MiTE-41726 del 31/03/2022, in riscontro alla nota prot. MiTE-24416 del 28/02/2022, con la quale la DGABAP Servizio V ha trasmesso, la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 2388-P del 7 marzo 2022, che include l'Allegato 13, con la quale, ai sensi dell'art. 146 co. 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 90-95 delle NTA del PPTR, esprime parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica in deroga delle opere proposte, con le prescrizioni indicate nel parere medesimo, richiamando altresì il Piano delle Indagini Archeologiche trasmesso da ANAS S.p.A. con nota del 01/10/2021 e valutato favorevolmente dalla Soprintendenza con nota prot. n. 11758 del 10/12/2021;

**VISTA** la nota prot. MiTE-54994 del 04/05/2022 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto “*S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia*”. *Intervento rientrante tra le opere commissariate con D.P.C.M. del 16/04/2021 codice CUP: F51B1600054001;*

## **DECRETA**

### **Articolo 1** ***Esito valutazione***

Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 422 del 3 febbraio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA, e nel parere prot. n. 2388-P del 7 marzo 2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, che allegati al presente Decreto Direttoriale ne costituiscono parte integrante,

1. è determinata l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “*S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia*”. *Intervento rientrante tra le opere commissariate con D.P.C.M. del 16/04/2021 codice CUP: F51B1600054001*, proposto dalla Società ANAS S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

### **Articolo 2** ***Condizioni ambientali***



1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA n. 422 del 3 febbraio 2022 indicate dalla pagina n. 32 alla pagina n. 35, che non rappresentano un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di "sorveglianza ambientale", da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio". La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo;
2. il Proponente dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per la progettazione esecutiva e comunque prima della realizzazione dell'opera, e alle indicazioni di ARPA Puglia, ove non già ricomprese nelle condizioni del parere n. 422/2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA;
3. in sede di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà attenersi a tutte le indicazioni relative alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico contenute nei pareri della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, espressi con nota 7213-P del 29/07/2021 e nota prot. 7443 del 6/8/2021;
4. in sede di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà ottemperare alle prescrizioni stabilite nel parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia rilasciato con prot. n. 2388-P del 7 marzo 2022.

### **Articolo 3** ***Verifiche di Ottemperanza***

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza;
2. il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere n. 422 del 3 febbraio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA;
3. i suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente;
4. qualora i soggetti di cui al sopra citato comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28;

5. alla Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

#### **Articolo 4** ***Disposizioni finali***

1. Il presente Decreto Direttoriale corredato del parere n. 422 del 3 febbraio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS Sottocommissione VIA, e del parere prot. n. 2388-P del 7 marzo 2022 Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia che ne costituiscono parte integrante, sarà comunicato alla Società ANAS S.p.A., al Ministero della cultura, all'ARPA Puglia, e alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integrale sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

**Il Direttore Generale**

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)